



Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria", così come prescritto dall'art.153 comma 5 del D. lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

  
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

  
L'Assessore

Il sottoscritto, Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione in applicazione del D lgs. 267/2000 art. 134:  
 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D lgs. 267/2000); **02 NOV. 2010** per rimanervi per  
 è stata comunicata con lettera n. in data alla Prefettura in relazione al disposto dell'art. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, trattandosi di materia di cui all'art 45, comma 2 lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142;  
 è stata comunicata con lettera n. in data , ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1.)

Dalla Residenza Comunale, li

**02 NOV. 2010**



Il Responsabile del Servizio


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione, in applicazione del D lgs. 267/2000:
  - è divenuta esecutiva il giorno
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D. lgs. 267/2000)
  - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.
    - dell'atto (art. 46 comma 1)
    - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
  - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5) (provvedimento prot.n. adottato nella seduta del )
  - è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 134 comma 3 D lgs. 267/2000, al per quindici giorni consecutivi dal

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio



# COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

(Provincia di Siena)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.157 del Reg.

Data: 20/10/2010

OGGETTO: Riconferma aree non metanizzate.

L'anno *duemiladieci*, il giorno venti del mese di Ottobre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

ALESSANDRO ATERINI	SINDACO
PIERPAOLO MUGNAINI	ASSESSORE
VANNA NERI	ASSESSORE
VALENTINA ROSSI	ASSESSORE

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Guiggiani

Partecipa il Segretario Comunale: Dr. Lorenza FALERI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;  
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:  
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;  
ai sensi dell'art. 49 del D lgs. 267/2000, hanno espresso parere:



## LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che il Comune di Radda in Chianti ai sensi del Decreto 412/93, ricade in zona climatica E;

Visto che l'art.8, comma 10, lett. C) della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art.12, comma 4, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 ha previsto una riduzione di prezzo sui combustibili nelle **frazioni non metanizzate** dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate, dai Comuni medesimi, con apposita Delibera consiliare;

Visto che, al fine di superare le difficoltà relative all'interpretazione del concetto di "frazione" contenuto nella norma predetta, nell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354 e come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge n.388 del 23 dicembre 2000, venne precisato che per "**frazioni di Comuni**" si devono intendere "**le porzioni edificate** di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, **ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse**".

Visto che, con il successivo articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle "**frazioni parzialmente non metanizzate**, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, **ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale**" **estendendo così in tal modo, il campo applicativo dell'agevolazione anche alle porzioni edificate ubicate nel centro abitato;**

Considerato che tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata, quindi, finora riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria;

Considerato che il mancato richiamo del predetto articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n.191), comporta, adesso, sui prodotti di cui sopra, la non applicazione della riduzione di prezzo alle "frazioni parzialmente non metanizzate" comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Considerato che, mentre per quanto riguarda la definizione di "centro abitato", in assenza di una specifica definizione fiscale, è possibile far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 3 del Codice della strada (emanato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285), che lo individua come "l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine", il termine "frazioni di Comuni" deve essere mutuato, come sopra precisato, dalla citata definizione ex articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n.



268. Da ciò ne consegue che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle "porzioni edificate" (dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) **non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse**". Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

Visto che già con la Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 25/10/2002 venivano esattamente individuate, anche cartograficamente, le zone metanizzate da quelle non metanizzate;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dall'Ufficio II.pp. e dall'Ufficio Segreteria

A voti unanimi legalmente espressi

#### DELIBERA

1) Di riconfermare l'individuazione delle zone metanizzate e non del Comune di Radda in Chianti come già individuate nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25/10/2002 e cioè:

Zona 1 Capoluogo, La Croce;

Zona 2 La Villa;

Zona 3 Zone rurali per una fascia di mt. 200 per lato (totale 400 mt) dalla tubazione principale del metanodotto (zone Badiaccia a Montemuro, Volpaia, Monteverdine, Beretuzzo).

2) Di non rilasciare alcuna attestazione ai beneficiari intendendo sufficiente, per l'individuazione dell'ammissibilità ai benefici di Legge, la presente deliberazione.

3) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'Agenzia delle Dogane.

4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

